



FRANCOVITTADINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
via Volta 31 - 27100 Pavia

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 13 del 26 marzo 2014**



Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Anche in caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Art. 2 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale, nominata dal Collegio Professori, è composta da tre membri, individuati tra i docenti in servizio, di cui uno facente funzioni di Presidente. La Commissione delibera sull'ammissibilità delle candidature, stila l'elenco dell'elettorato attivo, sovrintende alla regolarità delle elezioni e proclama l'eletto e inoltre:
 - o distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - o garantisce la riservatezza nell'espressione del voto;
 - o nomina il Presidente del seggio e gli scrutatori;
 - o gestisce le operazioni di scrutinio;
 - o redige i verbali di voto.
3. I componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura all'elezione per il Direttore.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto, il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della legge n° 508/99.

Il Direttore è eletto tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- o essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente;
 - o essere docente di istituzioni AFAM;
 - o non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
 - o essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n° 132/2003, di una comprovata qualificazione artistico, professionale e organizzativa acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. La domanda di candidatura, i curricula resi sotto forma di autocertificazione e il programma contenente le linee che il candidato intende sviluppare nel mandato dovranno pervenire da parte dei Docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, in forma scritta alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria dell'I.M.P. entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni, o dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e pervenire tassativamente entro il medesimo termine. In allegato alla candidatura devono presentare un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. La Commissione elettorale accerterà in via definitiva la validità dei requisiti, sottoscritti e attestati dai candidati



con apposita certificazione.

3. Le candidature ammesse, i relativi curricula e i programmi sono affissi all'albo dell'Istituto e restano a disposizione fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. Il candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta.
5. Ogni candidato avrà la possibilità di illustrare (in 15 minuti) le linee programmatiche del proprio progetto relativo agli obiettivi culturali, didattico-organizzativi e strutturali dell'Istituzione durante una riunione del Collegio Docenti.

Art. 4 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132, l'elettorato attivo è riservato ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai supplenti annuali su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico.
2. L'elenco dell'elettorato attivo sarà affisso all'Albo dell'Istituto almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni saranno segnalate alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 5 - Metodo di elezione

1. Le elezioni si svolgono in urna nel corso di due giorni lavorativi.
2. Il candidato che al termine della prima votazione raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, cioè la metà più uno degli aventi diritto, è eletto direttore.
3. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno di essi, si disporrà la sostituzione con il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti al primo turno. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti conseguiti dopo il turno di ballottaggio verrà eletto il candidato con più anni di anzianità di servizio.

Art. 6 - Modalità di voto

1. Il voto è segreto, diretto, e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.
2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda e una matita previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nomi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. Le schede devono essere firmate dai componenti del Seggio elettorale.
3. L'elettore esprime la propria preferenza barrando la casella del proprio candidato prescelto. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente del Seggio elettorale.



Art. 7 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio elettorale consegnerà alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, ed il residuo materiale della votazione.
3. La Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'Albo e sul sito dell'Istituto.

Art. 8 - Ricorsi e durata del mandato

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dell'eletto.
2. Il mandato decorre dalla data della proclamazione e termina al compimento del terzo anno accademico successivo.

Art. 9 – Norme finali

In base all'art. 7 comma 6 punto a del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132 il presente Regolamento deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito il Consiglio Accademico; successivamente verrà pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto.